

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI	
Servizio elettorale	s.elettorale@regione.fvg.it tel +39 0432 555 541 fax +39 0432 555 525/237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 3437/1.5.3

A lista d'inoltrato

Udine, 25 febbraio 2008

TRASMISSIONE ANCHE VIA FAX

oggetto: Elezioni regionali ed amministrative 2008. Disciplina della propaganda elettorale. Utilizzo dei locali comunali per i partiti e movimenti politici.

PREMESSA

In vista delle prossime elezioni regionali ed amministrative fissate per il 13 e 14 aprile, si ritiene utile fornire alcune indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda elettorale.

Come noto, **la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28** "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale" ha introdotto (al titolo VIII, articoli 71 – 76) **una compiuta disciplina della propaganda elettorale per le elezioni regionali.**

Tra le **novità**, per le elezioni regionali, si ricordano:

- l'eliminazione della propaganda indiretta;
- la disciplina delle postazioni temporanee o mobili (c.d. gazebo);
- l'attribuzione al comune nel cui territorio sono commesse eventuali violazioni alla disciplina regionale, della competenza all'accertamento, notificazione e irrogazione delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le **elezioni provinciali e comunali**, si ricorda che **continua a trovare applicazione la legge 4 aprile 1956, n. 212.**

Entrambe le norme citate – legge regionale 28/2007 e legge 212/1956 – sono finalizzate a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro ed a scoraggiare le forme di propaganda particolarmente costose e spettacolari.

In particolare, le medesime leggi prevedono che a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi **da venerdì 14 marzo 2008, l'affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.**

Può risultare utile fare riferimento anche alla circolare del Ministero dell'Interno dell'8 aprile 1980, n. 1943/V, avente ad oggetto: "*Disciplina della propaganda elettorale*" (la stessa è consultabile cliccando alla pagina web: **www.regione.fvg.it/asp/guidaelezioni/asp/editor/allegati/documenti/F785.htm**).

Si coglie inoltre l'occasione per segnalare il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 settembre 2005, recante "*Misure in materia di propaganda elettorale*" (lo stesso è consultabile cliccando alla pagina web: **www.regione.fvg.it/asp/guidaelezioni/asp/dettaglioAll.asp?iddoc=12534**). In esso vengono illustrati i principali casi nei quali i

partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori di singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda.

Infine, con riferimento alla propaganda su radio, televisione e giornali, si rimanda alle indicazioni contenute nella pubblicazione "Le regole della comunicazione in periodo elettorale. La par condicio a livello locale" edita dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (scaricabile dal sito web: www.corecomfvg.it).

PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI (elezioni regionali ed amministrative)

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri manifesti di propaganda, finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta elettorale (articolo 71, comma 1 della legge regionale 28/2007 e articolo 1, commi 1 e 2 della legge 212/1956). Inoltre, ai sensi dell'articolo 71, comma 2 della legge regionale 28/2007, si considerano manifesti di propaganda elettorale anche quelli che contengono esclusivamente avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 71, comma 5 della legge regionale 28/2007 e dell'articolo 29 della legge 81/1983, tutti gli stampati di propaganda elettorale, nonché le pubblicazioni a mezzo scritti, stampa, fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione devono **indicare il nome del committente responsabile**.

L'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi individuati a tal fine dalla Giunta comunale e successivamente assegnati dalla stessa, per le elezioni amministrative, oppure assegnati dal Responsabile dell'Ufficio elettorale per le elezioni regionali (cfr. precedente circolare diramata ai Comuni della Regione prot. n. 3230/1.5.3 del 20 febbraio 2008).

Pertanto, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi **da venerdì 14 marzo 2008**, sono vietate:

- a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni a pagamento;
- b) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico;
- c) l'apposizione di qualsiasi scritta o raffigurazione di propaganda elettorale in luoghi visibili al pubblico.

Sono invece consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate.

Inoltre, si segnala che l'articolo 71, comma 3 della legge regionale 28/2007, applicabile alle elezioni regionali, consente espressamente l'affissione di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili all'esterno.

DIVIETO DI ALTRE FORME DI PROPAGANDA A CARATTERE FISSO (elezioni regionali ed amministrative)

L'articolo 74, comma 1 della legge regionale 28/2007 e l'articolo 6 della legge 212/1956, prescrivono il divieto – a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi **da venerdì 14 marzo 2008** – di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse, per ovvi motivi, le insegne dei partiti e le insegne dei comitati elettorali.

Deve pertanto ritenersi proibita, nel periodo sopra indicato, ogni forma di propaganda figurativa o luminosa, come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Alla luce delle citate disposizioni e del sopra illustrato regime delle affissioni, è da considerarsi proibita l'esposizione di materiale fotografico, che per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi predisposti a cura dei Comuni.

Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in mancanza di un'esplicita proibizione normativa, sono invece considerati ammissibili.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei c.d. gazebo, si ricorda che la legge regionale 28/2007 prevede espressamente la **possibilità**, per rendere più agevole l'esercizio della propaganda, **di allestire postazioni temporanee o mobili, sulle quali è altresì ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale (articolo 74, comma 3 della legge regionale 28/2007).**

Per le elezioni amministrative si può fare riferimento ai pareri nn.41 e 48/2006 del Ministero dell'Interno. Il Ministero, interpretando la ratio dell'articolo 6 della legge 212/1956, ha ritenuto che siano consentite esclusivamente l'apposizione di bandiere dei partiti e dei movimenti politici, finalizzate ad identificare la titolarità del gazebo.

DIVIETO DI FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA LUMINOSA MOBILE (elezioni regionali ed amministrative)

Gli articoli 74 della legge regionale 28/2007 e 6 della legge 212/1956 vietano ogni forma di propaganda luminosa mobile. La norma citata proibisce quindi la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose.

Pertanto, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

DIVIETO DI FORME DI LANCIO O GETTO DI VOLANTINI (elezioni regionali ed amministrative)

Sempre gli articoli 74 della legge regionale 28/2007 e 6 della legge 212/1956, vietano inoltre – dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, e quindi **da venerdì 14 marzo 2008** - il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili. Scopo della norma è quello di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore.

Dalla formulazione delle norme si deduce che **la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.**

LA PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLO DI VOTAZIONE (elezioni regionali ed amministrative)

Affinché nel giorno precedente ed in quello stabiliti per la votazione non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge vieta alcune forme di propaganda; in particolare, ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 28/2007 e dell'articolo 9 della legge 212/1956, è vietata l'affissione di nuovi stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale dal giorno antecedente a quello di votazione, e quindi **da sabato 12 aprile 2008.**

Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni, dato che le affissioni in altri spazi sono proibite. Deve invece ritenersi ammessa la nuova affissione di giornali quotidiani e periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico.

In questi giorni sono vietati anche i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

I giorni della votazione, oltre alle forme di propaganda vietate anche nel giorno precedente e sopra riportate, è vietata ogni forma di propaganda nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Per le elezioni regionali, inoltre, l'articolo 75 della legge regionale 28/2007, vieta anche, nel giorno precedente e in quelli di votazione, la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini, ovunque effettuata.

LE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE (elezioni regionali ed amministrative)

Altre forme tipiche della propaganda elettorale sono le riunioni elettorali ed i comizi.

Si rimanda, per tale aspetto, alle indicazioni che verranno fornite dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti.

Si ritiene comunque di ricordare che ai sensi dell'articolo 7 della legge 130/1975, le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (18 giugno 1931, n. 773), per le quali cioè non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima, non possono aver luogo prima del trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze).

Infine, come già riferito nel paragrafo precedente, si segnala che a partire dalle ore 24.00 del venerdì precedente il primo giorno della votazione, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

SANZIONI

Si premette che per quanto riguarda le sanzioni per le violazioni in materia di propaganda elettorale, occorre tenere in dovuta considerazione che la disciplina applicabile alle elezioni regionali (articolo 76 della legge regionale 28/2007 che prevede solo sanzioni amministrative pecuniarie) è diversa da quella applicabile alle elezioni provinciali e comunali (rinvenibile nelle leggi 212/1956 e 130/1975, che contemplano sanzioni successivamente depenalizzate dalla legge 515/1993).

Peraltro, **i comportamenti sanzionati delle citate normative sostanzialmente coincidono, mentre diversi risultano gli importi delle sanzioni.**

SANZIONI APPLICABILI ALLE ELEZIONI REGIONALI

L'articolo 76, comma 1 della legge regionale 28/2007 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 2.000,00 per le seguenti fattispecie:

- a) sottrazione o distruzione di manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali o di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione. Impedimento all'affissione o alla diffusione degli stessi manifesti;
- b) rimozione, lacerazione o alterazione tali da rendere comunque illeggibili i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali o i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
- c) affissione di manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale non avendone titolo;
- d) affissione di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
- e) apposizione di scritte o raffigurazioni di propaganda in luoghi visibili al pubblico;
- f) mancata indicazione negli stampati di propaganda elettorale del committente responsabile;

- g) violazioni dei divieti di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, di propaganda luminosa mobile, lancio o getto di volantini;
- h) violazione delle disposizioni inerenti il silenzio elettorale (articolo 75 della legge regionale 28/2007).

Inoltre, l'articolo 76, comma 3 della legge regionale 28/2007 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 3.000,00 per le ipotesi di affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione di quest'ultima sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.

In sostanza, mentre nell'ipotesi contemplata alla precedente lettera c) è sanzionata l'affissione - negli spazi destinati alla propaganda elettorale - di manifesti o altri stampati di qualsiasi genere, **l'articolo 73, comma 3 della legge 28/2007, prevede una sanzione più grave nell'ipotesi di utilizzazione degli spazi destinati ad altre liste o ad altri candidati con manifesti di propaganda elettorale.**

Spetta al Comune nel cui territorio è commessa la violazione provvedere all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 28/2007. Al comune spettano inoltre i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali" e alla legge 689/1981.

In particolare, in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 1/1984 e degli articoli 5 e 6 della legge 689/1981, si può ritenere che in ipotesi di affissioni abusive di manifesti di propaganda elettorale sussista la responsabilità solidale in capo all'esecutore materiale e al committente responsabile.

Infine, le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile ai sensi dell'articolo 76, comma 6 della legge regionale 28/2007.

SANZIONI APPLICABILI ALLE ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI

Si ricorda anzitutto che le previsioni introdotte della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), la quale aveva previsto la responsabilità esclusiva in capo a colui che materialmente è colto all'atto dell'affissione, sottrazione, distruzione, ecc. dei manifesti elettorali, sono state abrogate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

Per quanto concerne le singole fattispecie si evidenzia quanto segue:

- a) le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 212/1956, relative al lancio di volantini e al divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso e di propaganda luminosa mobile, sono punite, come prevede il successivo comma 2, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00;
- b) le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 212/1956, relative alla sottrazione e distruzione di stampati o manifesti, all'impedimento della loro affissione o diffusione, alla lacerazione o alterazione degli stessi, sino a renderli illeggibili, ed ancora all'affissione da parte di chi non ha titolo, sono punite anch'esse con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00;
- c) la stessa sanzione si applica inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 212/1956, nel caso di affissione di stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero di iscrizioni murali e sui fondi stradali, rupi, argini, palizzate o recinzioni;

- d) le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 212/1956, relative al divieto di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli destinati alle votazioni – c.d. silenzio elettorale -, e all'articolo 7, secondo comma, della legge 130/1975, relative all'uso di altoparlanti su mezzi mobili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1032,00;
- e) la violazione delle prescrizioni inerenti l'obbligo di indicazione del committente responsabile è punita, ai sensi del l'articolo 29, comma 5 della legge 81/1993, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 25.822,00.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alla legge 689/1981 ed, in particolare, agli articoli 5 e 6 in tema di concorso di persone e di solidarietà. In linea generale pertanto, a differenza di quanto sopra detto per le elezioni regionali, ai verbali di accertamento segue, come di consueto, il rapporto alla Prefettura – UTG competente.

I Comuni, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, sono tenuti, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati – per ciascun candidato o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta, ovunque effettuata.

Anche in questo caso, le spese sostenute dal Comune per la defissione sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile (articolo 15, comma 3 della legge 515/1993).

DISPONIBILITÀ DEI LOCALI COMUNALI PER PARTITI E MOVIMENTI

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante la "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", **applicabile anche alle elezioni regionali ed amministrative** in virtù del successivo articolo 20, i comuni sono tenuti, già a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento finalizzato anche alla soluzione di fattispecie particolari.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltro

A:

Sindaci o Vicesindaci o Commissari dei comuni della Regione
Presidenti o Commissari delle Province della Regione
Partiti della Regione;

e, p.c.:

Presidenza della Regione – Ufficio stampa

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:

Udine
Gorizia
Pordenone
Trieste
Co.re.com